

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5504

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, FERRARA, BARBERA,
BARBIERI, FORLEO, PACETTI, STRUMENDO**

Presentata il 4 marzo 1991

Modifica degli articoli 85 e 88 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per la prima volta nella storia della Repubblica sta per verificarsi il cosiddetto « ingorgo istituzionale », derivante dalla quasi contemporanea scadenza della X legislatura e del settennio presidenziale.

Per risolverlo sono in campo due proposte di riforma della Costituzione.

La prima, già approvata dalla Commissione affari costituzionali del Senato, prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione (divieto di scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale) e, insieme, il divieto di rielezione del Presidente della Repubblica.

La seconda, presentata alla Camera dei deputati Labriola, Amato, ed altri (atto Camera n. 5446), prevede la sostituzione dell'attuale secondo comma dell'articolo 88 con il seguente: « Non può eser-

citare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. ». Quest'ultima proposta sancisce un principio desumibile anche in via interpretativa; ma, stante la delicatezza della materia, è tutt'altro che inutile stabilire espressamente ciò che può dedursi con gli ordinari strumenti ermeneutici. Sotto questo profilo la proposta, atto Camera n. 5446, appare certamente apprezzabile.

Tuttavia, l'intervento per un verso è del tutto congiunturale, come rilevano gli stessi firmatari di questo progetto e per l'altro predispone un'identica disciplina sia per i casi di scioglimento fisiologico della legislatura che per quelli di scioglimento anticipato. È certo difficile che si vada ad uno scioglimento anticipato negli ultimi mesi di vita di una legislatura; ma

è altrettanto vero che il permanere di una situazione di sostanziale instabilità politica, anche a causa della mancanza di decisive riforme istituzionali, rende questa ipotesi non puramente di scuola.

È utile rilevare, infine, che l'intervento sulla Costituzione, per intuibili ragioni ordinamentali, non può essere legato a pure contingenze; deve invece inserirsi in una ispirazione organica di riforma per non produrre squilibri e contraddizioni.

La migliore letteratura costituzionale coglie il rapporto evidente tra il primo comma dell'articolo 85 della Costituzione (divieto di rielezione immediata del Capo dello Stato) e il secondo comma dell'articolo 88 (divieto di sciogliere le Camere durante il cosiddetto « semestre bianco »). Si sarebbe inteso evitare così il rischio, espresso nel corso dei lavori preparatori della Costituzione, che il Presidente in via di scadenza possa usare arbitrariamente il potere di scioglimento delle Camere, sperando che il nuovo Parlamento, diver-

samente composto, possa essere indotto a rieleggerlo. È evidente perciò che un intervento sul secondo comma dell'articolo 88 non può essere disgiunto da un parallelo intervento sull'articolo 85 che sancisca il divieto dell'elezione immediata del Presidente della Repubblica. È evidente infatti che una modifica limitata dell'articolo 88 o assume un carattere puramente congiunturale, e perciò sconsigliabile, oppure tende a modificare oggettivamente il ruolo del Presidente della Repubblica, conferendogli un più esteso esercizio del potere di scioglimento, indirizzando questo che i proponenti non ritengono di poter condividere.

È per queste ragioni che viene presentato il testo della riforma approvata dalla Commissione affari costituzionali del Senato, di modo che, se quel ramo del Parlamento non firmerà tempestivamente la data della discussione in Aula, possa essere la Camera dei deputati ad affrontare in modo completo e tranquillizzante la materia in discussione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è immediatamente rieleggibile ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione è abrogato.